



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RELAZIONI INTERNAZIONALI,
COMUNITARIE E AUTONOMIE LOCALI

tel + 39 0432 555 560
fax + 39 0432 555 143

autonomie.locali@regione.fvg.it
I - 33100 Udine, via Caccia 17

protocollo n. 20833/1.10

A lista d'inoltro

allegati 1

Udine, 12 dicembre 2006.

oggetto: Pubblicazione della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locali, cultura e sport".

Nel supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale Regionale n. 48, del 29 novembre 2006, è stata pubblicata la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport" (a seguito denominata "legge" o "legge di conferimento").

Si ritiene utile fornire alcuni iniziali chiarimenti circa l'applicazione della normativa in questione.

1. Oggetto della legge

Attraverso il conferimento di funzioni agli enti locali, la soppressione e la semplificazione di procedimenti amministrativi, la legge procede al riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'amministrazione regionale, in conformità ai principi indicati dall'articolo 2.

Gli articoli contenuti nel Capo primo della legge definiscono, inoltre, il termine di decorrenza per l'esercizio delle funzioni conferite (si veda il punto 2 della presente comunicazione) e prevedono che il trasferimento delle funzioni sia accompagnato dal trasferimento di risorse materiali e umane (si vedano i punti 3 e 4 della presente comunicazione).

Le funzioni conferite in virtù della legge approvata - specificate agli articoli da 7 a 27 ed ordinate in base alla Direzione centrale che, attualmente, risulta titolare della funzione ed al livello di governo territoriale destinatario della funzione stessa - tuttavia, non concludono il procedimento di riordino delle funzioni svolte dall'Amministrazione regionale. L'articolo 6 prevede, infatti, che,

entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, intervengano ulteriori leggi regionali di riordino nelle materie enunciate dall'articolo stesso.

La definizione delle funzioni e dei compiti oggetto di conferimento è accompagnata (articoli da 29 a 65) dalle modifiche alla legislazione di settore necessarie in ragione della nuova titolarità della funzione stessa o ai fini del coordinamento nell'esercizio dell'attività amministrativa.

Per qualsiasi chiarimento relativo all'esercizio delle funzioni oggetto di conferimento ed alle modifiche apportate alla legislazione di settore sarà, perciò, necessario rivolgersi alla Direzione che ha svolto la funzione fino al trasferimento. Per agevolare l'individuazione della Direzione competente, la tabella allegata alla presente comunicazione mette in relazione le funzioni oggetto di conferimento con le Direzioni centrali di riferimento.

Si precisa, in ogni caso, che, a seguito della presente nota, le Direzioni centrali coinvolte nelle procedure di conferimento di funzioni e compiti amministrativi, ove lo ritengano opportuno, interverranno con proprie comunicazioni esplicative e procederanno a trasferire la documentazione necessaria, al fine di agevolare il trasferimento della titolarità dei procedimenti, garantendo la continuità dell'azione amministrativa.

2. Decorrenza

Ai sensi dell'**articolo 3** della legge, le funzioni e i procedimenti conferiti sono esercitati dagli Enti locali a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per quanto concerne le funzioni in materia di cultura e sport (in particolare, **articoli 25 e 26, comma 1**), tuttavia, l'effettivo esercizio delle funzioni trasferende da parte dei nuovi titolari individuati dalla legge è particolarmente articolato ed è subordinato:

- per gli interventi relativi alla diffusione delle attività culturali, all'adozione da parte della Giunta regionale di un atto di indirizzo volto ad individuare le direttive generali in materia di procedure per la programmazione e gestione degli interventi e per la verifica dei risultati conseguiti, come specificato dall'articolo 3, l.r. 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali) come modificato dall'articolo 62 della legge di conferimento;
- per le funzioni contributive in materia di sport e tempo libero, all'adozione di norme regolamentari di attuazione recanti disposizioni generali in materia di programmazione, attuazione e verifica degli interventi pubblici di sostegno degli investimenti per impianti sportivi e di promozione delle attività sportive e della educazione alla pratica sportiva, come previsto dall'articolo 2 bis, l.r. 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), introdotto dall'articolo 65 della legge di conferimento.

L'**articolo 66, comma 3**, prevede, infatti, che i nuovi titolari esercitino le funzioni in materia di cultura, sport e tempo libero a decorrere dal trentesimo giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale degli atti d'indirizzo sopra indicati.

Viceversa, la titolarità dei procedimenti diversi da quelli disciplinati dalle due leggi di settore sopra indicate è trasferita a decorrere dalla data ordinaria del 1° gennaio 2007; si fa riferimento, in particolare, ai compiti ed alle funzioni di cui all'articolo **26, comma 2** (promozione delle attività per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori), **comma 3** (concessione di assegni di studio agli alunni residenti, iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fini di lucro) e **comma 4** (concessione di contributi alle Società di mutuo soccorso).

3. Trasferimento di risorse

L'**articolo 3, comma 1**, come già ricordato, prevede che al trasferimento di funzioni e compiti amministrativi si accompagni un trasferimento di risorse dalla Regione ai nuovi titolari della funzione. A tal fine, l'**articolo 69** della legge di conferimento stanziava una somma di 15.335.690 euro per l'anno 2007 e di 15.253.190 euro per l'anno 2008.

Le quote dello stanziamento complessivo destinate a ciascun ente locale saranno definite con deliberazione della Giunta, sentito il parere del Consiglio delle autonomie e previa informazione della competente commissione consiliare, come previsto dall'**articolo 69, comma 3**.

Delle operazioni attinenti al trasferimento delle risorse si occuperanno la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, Servizio finanza locale, in riferimento ai capitoli di nuova istituzione 1520, 1522 e 1523 (si veda l'**articolo 69, commi 1 e 2**) e, per quanto concerne la concessione di contributi, da parte delle Province, per la realizzazione delle "strade del vino" (**articolo 47**), con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci (**articolo 69, comma 7**), la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

4. Trasferimento di personale

L'**articolo 3, comma 2** dispone che, sentito il Consiglio delle autonomie e previa informazione della commissione consiliare competente, sia quantificato il personale regionale da trasferire agli enti locali con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale¹.

In base ad espressa previsione normativa, ai fini della quantificazione, sarà necessario tenere in considerazione il contingente di personale adibito allo svolgimento delle funzioni e dei procedimenti oggetto di conferimento.

Il trasferimento del personale sarà disposto con decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi, secondo le modalità stabilite attraverso la contrattazione collettiva. Tale decreto procederà, quindi, anche alla specifica individuazione del personale da trasferire.

Il medesimo procedimento sarà seguito per il trasferimento del personale attualmente in servizio presso i centri per l'impiego, in base all'**articolo 74, l.r. 9 agosto 2005, n. 18** e del personale in servizio presso i Comuni in base alla normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande (**articolo 107, comma 10, l.r. 5 dicembre 2005, n. 29**).

In data 7 dicembre 2006 è stato sottoscritto il contratto collettivo regionale di lavoro area non dirigenziale – quadriennio giuridico 2002-2005, biennio economico 2004-2005 - recante anche la disciplina della mobilità di comparto, necessaria ai fini dell'applicazione dell'**articolo 3** della legge di conferimento.

Competente per gli adempimenti relativi alla definizione del personale da trasferire ed al trasferimento dello stesso è la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi.

¹ Si segnala, che, il trasferimento del personale addetto ai lavori di manutenzione della Riserva naturale Regionale della Valle Cavanata, di cui all'**articolo 8, comma 3** della legge di conferimento, avviene attraverso una cessione di contratto e non con le modalità indicate dall'**articolo 3, comma 2**, dal momento che tale personale è stato assunto dalla Regione con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, ai sensi dell'**articolo 9, l.r. 22 dicembre 1971, n. 58** (Norme sul personale dell'azienda delle foreste della regione autonoma Friuli Venezia Giulia).

5. Il completamento della devoluzione con ulteriore normativa di settore

Per completezza, si ricorda altresì che l'art. 6 della legge ha stabilito che con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sia disciplinato il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) demanio marittimo con finalità turistico ricreative;
- c) demanio marittimo e demanio idrico regionale;
- d) impianti a fune;
- e) piste da sci;
- f) energia;
- g) viabilità (articolo 1 del decreto legislativo 111/2004);
- h) trasporti (articolo 9 del decreto legislativo 111/2004);
- i) orientamento al lavoro;
- j) formazione connessa ai servizi dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
- k) opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d'acqua, polizia idraulica e servizio di piena;
- l) verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;
- m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;
- n) gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali;
- o) autorizzazioni all'immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.

In alcuni casi, peraltro, si tratta di disegni di legge già trasmessi al Consiglio regionale se non addirittura già approvati (cfr. lett. b) e L.R. 13 novembre 2006, n. 13).

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Vicedirettore centrale
dott.ssa Gabriella Di Blas



Lista d'inoltro:

A:

Province della Regione
Comuni della Regione
Comunità Montane

e, p.c. a:

Direzione generale
Direzione centrale risorse economiche e finanziarie
Direzione centrale segretariato generale e riforme istituzionali

Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi
Avvocatura della Regione
Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna
Direzione centrale ambiente e lavori pubblici
Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto

Articolo	Direzione centrale di riferimento	Ente destinatario delle funzioni	Funzioni conferite
Art. 7	D.C. risorse agricole, forestali, naturali e montagna	Comuni	<ul style="list-style-type: none"> – rilascio certificazione ubicazione di azienda in zona di montagna – vidimazione dei registri di carico – scarico di paste alimentari – vidimazione dei registri di produttori, trasportatori, trasformatori di latte – certificazioni per il conseguimento di agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina
Art. 8	D.C. risorse agricole, forestali, naturali e montagna	Comune di Grado	<ul style="list-style-type: none"> – gestione della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata
Art. 9	D.C. risorse agricole, forestali, naturali e montagna	Province	<ul style="list-style-type: none"> – autorizzazione all'acquisto di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti – applicazione della disciplina in materia di raccolta del tartufo – autorizzazione alla raccolta di piante spontanee e per scopi scientifici – autorizzazione alla cattura temporanea per inanellamento – contributi per promuovere la conoscenza, diffusione e valorizzazione dei sistemi razionali di coltivazione e conservazione – contributi alle associazioni ornitologiche – contributi ai comuni per la gestione di parchi comunali e intercomunali – incentivi ai conduttori di fondi nei biotopi – contributi in materia di pesca e acquacoltura – contributi ai consorzi apistici – contributi per le fattorie didattiche – contributi per la realizzazione delle strade del vino
Art. 10	D.C. risorse agricole, forestali, naturali e montagna	Provincia di Trieste	<ul style="list-style-type: none"> – funzioni relative alla riserva marina di Miramare
Art. 11	D.C. risorse agricole, forestali, naturali e montagna	Comunità montane	<ul style="list-style-type: none"> – concessione del contributo per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per la viabilità di accesso alle malghe e ai pascoli
Art. 12	D.C. risorse agricole, forestali, naturali e montagna	Province e comunità montane	<ul style="list-style-type: none"> – rilascio dell'autorizzazione e del contrassegno al transito dei veicoli a motore nelle zone vincolate – rilevazione degli alberi monumentali – finanziamenti per il ripristino di strade vicinali danneggiate da calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali – contributi per la realizzazione e manutenzione di strade vicinali – spese per interventi conservativi e di manutenzione dei monumenti naturali – contributi ai consorzi forestali pubblici e privati – interventi per incrementare la produzione legnosa – concorso nelle spese dei produttori biologici – contributi per l'alimentazione biologica – contributi per iniziative di educazione alimentare – contributi per lo sviluppo dell'apicoltura – contributi agli operatori agrituristici per interventi strutturali sugli immobili aziendali

Articolo	Direzione centrale di riferimento	Ente destinatario delle funzioni	Funzioni conferite
Art. 12, comma 3	D.C. risorse agricole, forestali, naturali e montagna	Comunità montane e province di Trieste e Gorizia	– concessione ed erogazione di contributi ai proprietari di fondi agricoli e forestali e ai consorzi agro – silvo – pastorali e ad altre forme associative per spese di permuta e compravendita di fondi agricoli
Art. 13	D. C. ambiente e lavori pubblici	Comuni	– elaborazione dei piani di azione in materia di inquinamento atmosferico
Art. 14	D. C. ambiente e lavori pubblici	Comuni	– funzioni relative alla determinazione del valore venale degli immobili
Art. 15	D. C. ambiente e lavori pubblici	Province	– istruttoria e rilascio della autorizzazioni in relazione all'attività di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
Art. 16	D. C. ambiente e lavori pubblici	Province	– concessione di contributi per lo smaltimento dell'amianto
Art. 17	D. C. ambiente e lavori pubblici	Province	– concessione di contributi per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
Art. 18	D. C. ambiente e lavori pubblici	Province	– autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti
Art. 19	D. C. ambiente e lavori pubblici	Province	– programmazione e realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e mantenimento della qualità dell'aria – rilascio di provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera – attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti – esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione di piani di azione comunali
Art. 20	D. C. ambiente e lavori pubblici		– concessione dei contributi in materia di risparmio energetico – contributi a privati e enti pubblici per il contenimento e la riduzione dei consumi e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia
Art. 21, comma 1	D. C. ambiente e lavori pubblici	Comuni	– promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, attività in materia di controllo e di uso razionale dell'energia – individuazione di aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti – autorizzazioni relative ad installazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici – rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza uguale o inferiore a 10 megawatt termici; – rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano esclusivamente il territorio comunale; – installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali di capacità fino a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti.

Articolo	Direzione centrale di riferimento	Ente destinatario delle funzioni	Funzioni conferite
Art. 21, comma 2	D. C. ambiente e lavori pubblici	Comuni in forma associata o tramite delega alle Province	<ul style="list-style-type: none"> – autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili – rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 10 e inferiore o uguale a 25 megawatt termici
Art. 22	D. C. pianificazione territoriale, energia e infrastrutture di trasporto	Province	<ul style="list-style-type: none"> – autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili; – rilascio delle autorizzazioni relative all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti, con potenza maggiore di 25 e inferiore a 50 megawatt termici; – controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10); – rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt che interessano più territori comunali della medesima provincia.
Art. 23	D. C. pianificazione territoriale, energia e infrastrutture di trasporto	Province	<ul style="list-style-type: none"> – realizzazione di pensiline e infrastrutture previste nel Piano regionale del trasporto pubblico locale – promozione del trasporto pubblico locale – progettazione e realizzazione di piste e itinerari ciclabili da parte dei comuni – funzioni autorizzative assegnate alla Regione ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche
Art. 24	D. C. pianificazione territoriale, energia e infrastrutture di trasporto	Comuni	<ul style="list-style-type: none"> – rilascio all’autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi sui corsi d’acqua
Art. 25	D. C. istruzione, cultura, sport e pace	Comuni	<ul style="list-style-type: none"> – promozione e sostegno economico di attività e di iniziative culturali, realizzate da organismi pubblici e privati senza fini di lucro nei settori della cultura e dello spettacolo – promozione e sostegno economico di manifestazioni sportive e ricreative realizzate da associazioni senza fini di lucro e da enti di promozione della cultura sportiva – costruzione, ampliamento, miglioramento di impianti sportivi e recupero di impianti sportivi in disuso – promozione e sostegno economico delle attività realizzate dai soggetti pubblici e privati che gestiscono centri di aggregazione giovanile – sostegno degli investimenti realizzati da soggetti pubblici e privati per l’adeguamento di strutture destinate a centri di aggregazione giovanile

Articolo	Direzione centrale di riferimento	Ente destinatario delle funzioni	Funzioni conferite
Art. 26, commi 1, 2 e 3	D. C. istruzione, cultura, sport e pace	Province	<ul style="list-style-type: none"> – funzioni di cui all'articolo 25, qualora rivestano carattere di preminente interesse provinciale – promozione delle attività realizzate da organismi pubblici o privati senza fine di lucro per la tutela della lingua friulana e delle parlate minori – concessione di assegni di studio agli alunni residenti nei rispettivi territori e iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, istituite senza fine di lucro
Art. 26, comma 4	D. C. relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali	Province	<ul style="list-style-type: none"> – concessione di contributi alle Società di Mutuo Soccorso